



Stampa l'articolo | Chiudi

VOTO NON PROPORZIONALE NELLE S.R.L.

S.r.l. e diritto di voto non proporzionale: un modello societario sempre più duttile

Gianmarco Di Stasio, Lodovico Artoni e Alessandro Manico, studio legale e tributario Russo De Rosa Associati -

massima Consiglio notarile di Milano 13.05.2014, n. 138 - Voto non proporzionale nelle s.r.l. -

A lungo si è discusso e si discute in materia di società a responsabilità limitata sull'ammissibilità di clausole statutarie che introducano diritti particolari che incidano sulla proporzionalità del diritto di voto tra i soci e/o prevedano particolari diritti di veto e/o consentano la decisione del singolo socio in relazione a specifiche materie ed operazioni. Con la massima n. 138 del 13.05.2014, il Consiglio notarile di Milano - ripercorrendo le motivazioni già formulate diversi anni addietro, sempre in materia di diritti particolari dei soci nelle s.r.l., e aderendo a un indirizzo dottrinale sempre più diffuso nel settore, ma tutt'altro che consolidato - ha preso posizione in maniera molto netta sul tema affermando che «l'atto costitutivo delle s.r.l. può derogare, per tutte o alcune delle decisioni di competenza dei soci, al principio di proporzionalità del diritto di voto sancito dall'art. 2479, comma 5, cod. civ.». Il generale canone interpretativo rinvenibile nella legge-delega da cui origina la riforma del 2003 imporrebbe agli operatori - secondo i notai milanesi - di attribuire al tipo s.r.l. la funzione di strumento duttile, a disposizione dei soci e delle loro specifiche esigenze, imponendo al Governo di assicurare un'ampia autonomia statutaria (art. 3, comma 1, lett. b, legge n. 366/2001), in particolare con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale (comma 2, lett. f dello stesso art. 3).

La massima in commento, inoltre, ribadendo quanto già espresso nella massima n. 39/2004 e negli studi nn. 138-2011/I e 242-2011/I, ha precisato che non può essere considerato un impedimento alla derogabilità del principio della proporzionalità del diritto di voto il combinato disposto dell'art. 2468 e dell'art. 2479, comma 5, cod. civ. che, dopo aver sancito in via generale il principio di proporzionalità fra i diritti sociali e la partecipazione al capitale, ne ammette una deroga con espresso riferimento alla «amministrazione della società e distribuzione degli utili».

È stato infatti sostenuto che la locuzione «particolari diritti riguardanti l'amministrazione» non deve essere intesa in senso tassativo, bensì esemplificativo, e che il riferimento non deve essere all'amministrazione in senso stretto, bensì ai generali poteri da esercitare all'interno della società. In tal senso, muove anche la stessa relazione ministeriale di accompagnamento al decreto delegato, nella quale si sottolinea come si vuole «consentire con il quarto comma (*rectius* comma 3) dell'art. 2468 cod. civ. che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti concernenti sia i poteri nella società sia la partecipazione agli utili».

Occorre altresì considerare che la stessa disciplina in materia di s.p.a. ammette

espressamente la creazione di partecipazioni sociali caratterizzate da "diritti diversi", nonché la derogabilità del principio di proporzionalità con riferimento alla titolarità dei diritti di voto, pur con il vincolo che esse non rappresentino oltre il 50% del capitale sociale (art. 2351, comma 2, cod. civ.). Interpretare pertanto l'art. 2479, comma 5, cod. civ. nel senso di sancirne l'inderogabilità finirebbe paradossalmente per rendere le s.r.l. un sistema più rigido e meno duttile rispetto alle stesse s.p.a.

La massima del Consiglio notarile di Milano prosegue, poi, definendo anche le modalità con cui la deroga al principio di proporzionalità del diritto di voto può essere attuata. Ciò può avvenire «(i) con clausole applicabili in via generale e astratta a tutti i soci (ad esempio: tetto massimo di voto, voto scalare, voto scaglionato, voto capitaro ecc.), nonché (ii) con clausole che attribuiscono a taluni soci particolari diritti che comportano una "maggiorazione" del diritto di voto (ad esempio: voto plurimo, *casting vote*, voto determinante ecc.) o che lo limitano (ad esempio: voto limitato, voto condizionato ecc.)». Sarà, pertanto, possibile derogare al principio di proporzionalità sancito dall'art. 2479, comma 5, cod. civ. mediante l'inserimento all'interno dello statuto (con le maggioranze richieste dall'art. 2479-bis, salvo diversa disposizione statutaria) di previsioni generali, applicabili indistintamente a tutti i soci, che regolino un'attribuzione o modulazione dei diritti di voto in capo ai soci in deroga al regime ordinario; ovvero mediante l'attribuzione in capo a singoli soci (con clausola da introdursi con il consenso unanime di tutti i soci, salvo diversa disposizione statutaria) di diritti particolari che comportino una maggiorazione o limitazione del diritto di voto di quel determinato socio. Le clausole applicabili in via generale e astratta a tutti i soci, da un lato, e quelle che attribuiscono a taluni soci particolari diritti che comportano una maggiorazione o una limitazione del diritto di voto, dall'altro, possono d'altronde anche combinarsi tra loro nell'ambito della medesima società.

Già in passato lo stesso Consiglio notarile di Milano (cfr. massima n. 73/2005) aveva vagliato la legittimità di clausole statutarie che attribuiscono a singoli o determinati soci il diritto particolare di subordinare al proprio voto favorevole l'approvazione di una o più deliberazioni assembleari, trattandosi – con una certa approssimazione – di ipotesi di modificazione in senso più rigoroso dei *quorum* previsti per le deliberazioni assembleari.

Innovativa è, invece, la posizione dei notai milanesi in materia di voto plurimo, la cui ammissibilità era stata fortemente discussa (oltre che per i principi generali fin qui esposti, anche per applicazione analogica del divieto posto dall'art. 2351, comma 4, cod. civ. in materia di s.p.a.), in quanto consente il risultato "abnorme" di imporre l'assunzione di una deliberazione con una percentuale di partecipazione al capitale sociale che non sarebbe altrimenti sufficiente per raggiungere la maggioranza ovvero in presenza di un numero di voti contrari che, in mancanza del voto plurimo, costituirebbe la maggioranza. Ne discende la legittimità di clausole statutarie che introducano la possibilità non solo di un veto "passivo" di uno o più soci su determinate decisioni societarie, ma anche – e soprattutto – di un potere "attivo" in capo ad uno o più soci di imporre una determinata decisione societaria ai soci che detengono la maggioranza del capitale sociale. I notai ritengono, di conseguenza, superate anche le perplessità sollevate in passato circa la legittimità della previsione di quote a voto limitato, frutto anche di considerazioni di tipo sistematico relative alla natura "imprenditoriale" e non "finanziaria" della partecipazione dei soci della s.r.l., cui si faceva discendere l'interesse di ciascun socio di concorrere alle decisioni sociali e alla gestione dell'impresa. Per le medesime ragioni, sembra doversi considerare ammessa la soppressione in toto del voto a carico di alcuni soci, trattandosi di un'ipotesi speculare all'attribuzione di un potere esclusivo in capo ad altri soci.

Da ultimo, è doveroso sottolineare come il Consiglio notarile di Milano precisi che la deroga ad esame può avere ad oggetto «tutte o alcune delle decisioni di competenza dei soci», senza in alcun modo escluderne dall'ambito applicativo quelle materie riservate dalla

legge alla competenza esclusiva dei soci.

La portata di questa posizione "liberale" dei notai milanesi è da rimarcare.

È stata, infatti, autorevolmente sostenuta in dottrina l'illegittimità della deroga al principio di proporzionalità del voto nei casi in cui la legge stessa attribuisce ai soci una sovranità esclusiva nelle relative decisioni (cfr. art. 2479, comma 2, cod. civ.), al fine di evitare che l'attribuzione ad un socio di un particolare diritto (di voto) possa in concreto espropriare gli altri soci del rispettivo diritto, previsto *ex lege*, di concorrere a quelle decisioni destinate ad incidere sulle basi organizzative e patrimoniali della società o sulla misura del rischio d'impresa assunto.

Il Consiglio notarile di Milano, invece, sembra accogliere il principio per cui la riserva di competenza in favore dei soci prevista all'art. 2479, comma 2, cod. civ. è finalizzata a tutelare il diritto-dovere dei soci (generalmente intesi) di decidere in determinate materie che, per la loro rilevanza rispetto ai diritti dei soci, non possono essere decise dall'organo amministrativo, e non invece nel senso di escludere la possibilità che solo una parte (o anche uno soltanto) dei soci si vedano attribuito tale diritto.

In conclusione, la massima ad esame parrebbe confermare, quindi, la società a responsabilità limitata (post-riforma) come un modello sociale sostanzialmente autonomo rispetto alle società per azioni, connotato dalla rilevanza centrale dei rapporti tra i soci e da un'autonomia e libertà statutaria sempre più ampia e forte, nell'ambito della quale la graduazione del diritto di voto costituisce certamente una delle modalità più efficaci di "personalizzazione" delle partecipazioni.

La massima in esame condurrà prevedibilmente a rinforzare il già ampio ricorso alla società a responsabilità limitata come *holding* di partecipazioni o *holding* di famiglia, in quanto consente l'individuazione di uno o più "promotori" e "capofamiglia", rispettivamente, a cui attribuire non solo poteri di amministrazione in senso stretto, ma anche poteri di indirizzo assembleare ancor più chiari, che possono prescindere dagli assetti partecipativi. Interessanti anche le prospettive offerte all'attribuzione a soci di minoranza, investitori finanziari o espressione del *management*, di strumenti di protezione o influenza che ne incentivino l'ingresso a sostegno dello sviluppo dell'attività aziendale.

In linea generale, il Consiglio notarile di Milano sembra proseguire nella direzione già tracciata con la massima n. 126 (in materia di ripartizione non proporzionale del prezzo di compravendita di partecipazioni), tesa a valorizzare gli specifici interessi e competenze dei singoli soci in modo da costruire un contratto sociale non più "generale e astratto", ma tale da favorire gli investimenti e ridurre le tensioni tra soci con una preventiva regolamentazione delle rispettive prerogative.

Gianmarco Di Stasio, Lodovico Artoni e Alessandro Manico,
studio legale e tributario Russo De Rosa Associati